

Legge regionale 31 dicembre 1999 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 43

(Abrogazioni e modifiche)

1.

(ABROGATO)

(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

3.

(ABROGATO)

(4)

4.

(ABROGATO)

(5)

5.

(ABROGATO)

(6)

6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalla parole << Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e

allenamento dei cani da caccia, che >>.

7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole << Direttore di Riserva >> sono aggiunte le parole << per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente >>.

8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << in conformità ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.

9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.

10.

(ABROGATO)

(12)

11. All'articolo 9 della legge regionale 56/1986, il primo comma è sostituito dal seguente:

<<Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. >>.

12.

(ABROGATO)

(7)

13.

(ABROGATO)

(8)

14.

(ABROGATO)

(9)

15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale >>.

16.

(ABROGATO)

(10)

17.

(ABROGATO)

(1)

18.

(ABROGATO)

(14)(18)

19.

(ABROGATO)

(15)

20.

(ABROGATO)

(16)

21.

(ABROGATO)

(17)

22.

(ABROGATO)

(13)

23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole << al Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.

24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << del Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << dell'Amministrazione provinciale >>.

25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola << vigilanza >> è aggiunta la parola << venatoria >> e le parole << Organo Gestore Riserve >> sono sostituite dalle parole << Amministrazione regionale >>.

26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono abrogate.

27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.

28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio >> sono sostituite dalle parole << , sentito l'Istituto faunistico regionale >>.

29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n.

08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia >>.

30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.

31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << il Distretto venatorio competente >>.

32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> è sostituita dalla parola << provinciale >>.

33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono sostituite dalle parole << le Province istituiscono e gestiscono >>.

34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.

35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio >> sono abrogate.

36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << ovvero dei soci, >> sono aggiunte le parole << con priorità ai residenti da almeno cinque anni, >>.

37.

(ABROGATO)

(11)

Note:

1 Comma 17 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

2 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

3 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

4 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

5 Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

6 Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

7 Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

8 Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

9 Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

10 Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

11 Comma 37 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

12 Comma 10 abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

13 Comma 22 abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, L.R. 21/1993.

14 Comma 18 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

15 Comma 19 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di

cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

16 Comma 20 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

17 Comma 21 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

18 Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPREg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).